

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GUIZZI GIUSEPPE

Nella seduta del 13/01/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema dell'applicazione di interessi ritenuti usurari in relazione ad un contratto di locazione finanziaria. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Dopo aver presentato reclamo in data 11 gennaio 2014, riscontrato negativamente dall'intermediario attuale resistente, l'attuale ricorrente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario, lamentando l'applicazione di interessi usurari.

Il ricorrente premette, in fatto, di aver stipulato, in data 3 agosto 2009, un contratto di *leasing* di un'autovettura, per una durata di 60 mesi fino al 3 agosto 2014, "*previo rimborso di un importo complessivo di € 21.678,66 a fronte di un finanziamento deliberato di € 20.121,86*".

Facendo rinvio integrale a una perizia allegata al ricorso, il cliente lamenta che "*il tasso di interesse convenuto*" risulta notevolmente superiore al tasso soglia e che il piano

di ammortamento del finanziamento (c.d. *“alla francese”*) *“determina un’artificiosa applicazione di un tasso di interesse superiore a quello nominalmente indicato”*.

Precisa, al riguardo, di aver già versato complessivamente all’intermediario € 23.058,19, pari alla somma di n. 52 versamenti in conto capitale (€ 17.333,16), oltre ad interessi come da piano di ammortamento (€ 3.677,00), spese di istruttoria (e 260,00), interessi di mora (€ 127,89), spese di insoluto (€ 333,95), spese di incasso (€ 240,00) e spese di recupero (€ 1.086,19), e di aver pertanto estinto il proprio debito.

Sulla base di tali premesse, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l’intermediario tenuto alla restituzione della somma complessiva di € 5.725,03 in quanto *“indebitamente percepita a titolo di interessi, spese di istruttoria, interessi di mora, spese di insoluto, spese di incasso e spese di recupero”* in violazione del disposto di cui all’art. 1815 c.c.

L’intermediario ha resistito depositando controdeduzioni con cui ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso atteso il carattere, a suo dire, meramente consulenziale della domanda. A sostegno del proprio assunto il resistente deduce, infatti, che il ricorrente ha posto a fondamento delle sue pretese una *“consulenza tecnica di parte”*, che non rientrerebbe tra la documentazione ammissibile nel procedimento dinnanzi all’ABF, sicché l’esame della domanda implicherebbe necessariamente un’indagine sulla misura dell’interesse non consentita dalle norme disciplinatrici del sistema di soluzione delle controversie, che appunto non consentono l’assunzione di *“testimonianze, consulenze tecniche e, in generale, prove o mezzi di ricerca della prova...che non abbiano natura documentale”*.

Scendendo nell’esame del merito del ricorso, il resistente ha precisato, in punto di fatto, innanzitutto che il contratto prevedeva il pagamento di una maxi-rata iniziale di € 2.012,19 e di n. 59 canoni mensili di € 333,33 ciascuno, con decorrenza dal 1° settembre 2009 sino al 1° luglio 2014, e con facoltà per l’utilizzatore di divenire proprietario dell’autovettura attraverso l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.

Sempre in fatto, il ricorrente ha quindi osservato che dal settembre 2010 il ricorrente era in costante ritardo nel pagamento delle rate e che, pertanto, in considerazione di tale inadempimento contrattuale con lettera del 7 maggio 2014, veniva intimata la risoluzione di diritto del contratto, con invito al cliente a procedere alla restituzione del bene. L’autovettura, restituita nel settembre del 2014, veniva dunque venduta a terzi e il ricavato portato in detrazione dall’esposizione debitoria del ricorrente, che a oggi risulterebbe pari ancora ad € 4.319,34 in linea capitale.

Tanto premesso in fatto, il resistente ha quindi eccepito l'infondatezza del ricorso, che risulterebbe assolutamente generico, dal momento che la contestazione dell'asserita usurarietà del finanziamento è formulata *“senza specificare in alcun modo a quale interesse faccia riferimento”*. Solo dall'elaborato peritale allegato al ricorso si evincerebbe, infatti, che la contestazione attiene al tasso convenuto degli interessi di mora, che si asserisce pari al 25,985% ben superiore al tasso soglia usura del 12,285%.

A tale proposito l'intermediario ha comunque replicato che gli interessi di mora contrattualmente previsti sono calcolati in base ad una pattuizione idonea, di per sé, ad impedire il superamento del tasso soglia. Il resistente deduce altresì che l'asserita usurarietà degli interessi moratori viene affermata, nella ricostruzione peritale, sulla base della sommatoria tra il tasso contrattualmente pattuito per gli interessi moratori (11,285%) e *“un incomprensibile tasso di ‘spese per insoluto’ che, a suo dire, ammonterebbe al 14,70%”*, raggiungendo dunque i 25,985 punti percentuali; un calcolo, questo, soggiunge sempre l'intermediario, che è del tutto improprio, non solo perché (i), come chiarito dalla Banca d'Italia, gli interessi di mora non entrano nel calcolo del TEG e non sono pertanto raffrontabili al TEGM, ma anche perché (ii) lo stesso principio opera per le *“spese di insoluto”*, annoverabili senz'altro tra gli *“oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”*.

Quanto, infine, alla pretesa illegittimità del piano di ammortamento alla francese, il resistente sottolinea, di nuovo, in primo luogo, l'assoluta genericità della doglianza; rammenta, quindi, che l'isolata decisione di merito cui parte ricorrente fa riferimento (Tribunale di Bari-Rutigliano, del 29 ottobre 2008) risulta essere contraddetta da più recenti decisioni di merito nonché da numerose decisioni dell'ABF.

DIRITTO

Va esaminata, in primo luogo, l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata da parte resistente.

L'eccezione è infondata. Nel caso di specie, infatti, la domanda formulata dal ricorrente è di restituzione di somme di denaro che si asseriscono indebitamente percepite dall'intermediario in ragione di un'affermata nullità delle pattuizioni contrattuali disciplinanti gli interessi, poi sostanzialmente quelli di mora, nonché di quelle contemplanti le spese di insoluto, sicché essa rientra a pieno titolo tra quelle suscettibili di essere conosciute dall'Arbitro. Il ricorrente, insomma, non si limita a ostendere un dubbio – ciò che, conformemente al consolidato indirizzo seguito dai Collegi dell'ABF, renderebbe il ricorso inammissibile – ma fa valere una pretesa ben precisa, appunto quella alla restituzione di somme, poi fondata su altrettanto precise allegazioni in fatto e in diritto.

Né d'altra parte, per andare in contrario in avviso, sembra possibile invocare la circostanza che l'esame della controversia richiede comunque un'indagine sulla misura dell'interesse applicato che postula la necessità di accertamenti complessi impossibili nel contesto del procedimento innanzi all'ABF, attesi i limiti ai poteri istruttori del Collegio. Di là dalla considerazione che il rilievo sull'indispensabilità in ogni caso della consulenza è fuori centro - dal momento che l'Arbitro, in quanto *peritus peritorum*, può essere comunque in condizione di apprezzare autonomamente l'esistenza o meno dei profili di usura denunciati - decisiva è, al fondo, la considerazione che eventuali ostacoli agli accertamenti di tipo tecnico potrebbero attenere al più all'impossibilità di addivenire ad un accoglimento pieno nel merito della domanda, ma non impingono certo, in alcun modo, sulla sua ammissibilità (e neppure, ai margini, sul suo parziale accoglimento, almeno nella parte in cui la domanda postula l'accertamento della eventuale invalidità delle pattuizioni contrattuali).

Venendo all'esame del merito della domanda, essa appare parzialmente meritevole di accoglimento, seppure nei limiti delle considerazioni che seguono e sulla base di ragioni diverse rispetto agli assunti formulati nel ricorso.

Nel caso di specie non è per vero minimamente in questione la validità della pattuizione sugli interessi moratori. Di là, infatti, dal rilievo che gli interessi moratori non rappresentano una forma di corrispettivo del denaro prestato, bensì una forma forfettaria di risarcimento del danno sofferto dal finanziatore per l'inadempimento del sovenuto all'obbligo di restituzione della somma presa a prestito, sicché essi si pongono per definizione al di fuori della fattispecie dell'interesse usurario - l'oggetto del divieto posto dall'art. 644 c.p.c. è, infatti, la dazione o pattuizione di interessi e vantaggi usurari "*in corrispettivo*" della dazione di una somma, conseguendone allora che l'espressione "*a qualunque titolo*", che figura nella norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 della legge 108/1996, deve essere intesa sempre in coerenza con il precetto dettato nella norma da interpretare, e dunque come *riferito alla illiceità di forme di remunerazione del prestito anche se diversamente denominate, senza allora possibilità di estenderla anche a prestazioni patrimoniali che non hanno tale funzione* - il punto decisivo è rappresentato dal fatto che lo stesso tasso fissato per gli interessi di mora è comunque inferiore alla soglia usura vigente *ratione temporis*.

Nel caso di specie la questione è piuttosto altra. Vale a dire che l'intermediario, nel disciplinare le conseguenze dell'inadempimento del cliente all'obbligo di restituzione, ha previsto, oltre alla corresponsione di interessi moratori - la cui pattuizione, rappresentando tali interessi una forma forfettaria di risarcimento del danno da inadempimento, ha nella sostanza natura di clausola penale - anche l'applicazione di ulteriori oneri (le c.d. spese di

insoluto) a carico dell'inadempiente, quantificati forfettariamente per ogni rata non pagata; oneri molto significativi se calcolati percentualmente in rapporto all'ammontare della singola rata non pagata, e che se poi cumulati con la percentuale conteggiata per gli interessi moratori rendono l'ammontare complessivo della "penale" applicata dall'intermediario (costituita appunto da interessi più spese di insoluto) percentualmente assai significativa.

Sotto questo profilo sembra, allora, al Collegio che l'ammontare complessivo della penale richiesta dell'intermediario – che appunto cumulando agli interessi moratori, fissati nella misura del 11,285%, anche le spese di insoluto, che pesano, invece, su ciascuna rata in misura del 14,70%, si attesta su di una percentuale del 25,985% - si debba considerare manifestamente eccessivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1384 c.c., e che pertanto lo stesso debba essere ridotto equitativamente (il potere di riduzione ad equità della penale è, d'altra parte, oramai pacificamente esercitabile anche d'ufficio), apparendo congruo indicare, come misura massima della penale per il mancato adempimento, la sola applicazione di un interesse moratorio, se del caso anche maggiorato, ma comunque non superiore al 12,995%. Una misura, questa, che appare al Collegio congrua considerato che oltre a rappresentare il 50% della percentuale che risulterebbe dal cumulo delle due penali "contrattualizzate", nel caso in esame oltretutto essa si approssima anche sostanzialmente al tasso soglia vigente al tempo del contratto, e che sebbene non sia destinato ad avere un diretto rilievo nella vicenda – appunto per l'estraneità del problema della determinazione forfettaria del danno da inadempimento rispetto ai problemi tipici del fenomeno usurario – può comunque pur sempre essere utilizzato come un *benchmark* per accertare la eventuale manifesta iniquità di una penale.

Sotto il profilo e nei limiti descritti il ricorso va dunque accolto, dovendo rigettarsi, invece, ogni altra e diversa prospettazione formulata dal ricorrente, e in particolare quella relativa a un preteso effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese. Come quest'Arbitro, e la stessa prevalente giurisprudenza di merito, hanno già avuto modo, in più occasioni, di chiarire, nell'ammortamento c.d. alla francese, dal momento che la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio, non si produce alcun fenomeno anatocistico. Le questioni che il ricorso a tale metodo di ammortamento pone attengono semmai al piano del rispetto delle norme di trasparenza, la cui violazione, però, nella specie nemmeno è contestata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1130 del 16 febbraio 2015

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI